

FATTO

Il sig. P.F., nato il [Omissis] a [Omissis] ed ivi residente in Via [Omissis], cod. fisc. [Omissis], esercente l'attività di "Fabbricazioni di prodotti di calcestruzzo per l'edilizia", difeso dal Dott. Commercialista G.M.T. con studio in [Omissis], ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Sassari avverso l'avviso di accertamento n. [Omissis], notificato il 16.12.2010, con il quale si chiede la somma complessiva di € 77.114,72 per IRPEF, IVA ed IRAP anno 2005 a seguito di applicazione degli studi di settore (ricavo dichiarato € 289.458,00 -A-; ricavo puntuale di riferimento € 372.945,00 -B-; ricavo minimo ammissibile € 340.137,00; scostamento "B-A" € 83.487,00).

MOTIVI

DIRITTO

a. Difetto di motivazione. Mancanza dell'onere della prova nell'accertamento impugnato. Carenza assoluta del contraddittorio.

b. Illegittima applicazione degli [artt. 62 bis](#) e [62 sexies](#) del D.L. n. 331/93 ed assenza di un qualsiasi riscontro contabile.

MERITO

c. Carenza di motivazione ed infondatezza dei fatti considerati per dichiarare la presunta antieconomicità della gestione.

d. Errata valutazione della situazione del contribuente.

Non risulta comprensibile il perchè l'Ufficio richiami le annualità 2002, 2003 e 2004 senza evidenziare alcun fattore interno da cui desumere lo scostamento della dichiarazione rispetto a quanto accertato.

Il contribuente in una breve relazione depositata nel contraddittorio aveva fatto presente quanto segue:

1. Le considerazioni fatte nell'invito a comparire,, si giustificano con il suo soddisfacimento con prelievi personali fatti in banca da suo conto corrente e dalla cassa, movimenti riportati nei registri contabili;

2. La sufficiente certezza sulla plausibilità dei ricavi operata dallo studio di settore è solamente frutto di una presunzione semplice.

3. Il contribuente, nel 2005, si è trovato nell'impossibilità di poter espletare il suo lavoro a causa di gravi condizioni di salute (2 interventi cardiologici: dicembre 2004 e luglio 2005). Attualmente ha un'invalidità dell'80%.

4. I mutui contratti nel 2005 sono stati necessari per ristrutturazione dei debiti dell'anno e pregressi.

5. I prodotti trasformati e commercializzati consistono in blocchetti per costruzioni, autobloccanti, cordoli, pali per vigneti e commercio di varie, per i quali il ricarico si aggira mediamente intorno al 20%.

6. Il contribuente aveva fatto esplicita richiesta dell'applicazione dello studio di settore evoluto UD29U, in quanto maggiormente favorevole al contribuente, perchè si ottiene un risultato di congruità e di coerenza. Inoltre non vi è prova dell'effettivo incasso dei maggiori ricavi che l'Agenzia presume sulla base di semplici formule matematiche il cui fondamento non viene provato. Per i su esposti motivi il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto, con vittoria delle spese. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, di Sassari, ritualmente costituito con deposito di controdeduzioni, ritiene che le eccezioni della Parte siano infondate. Chiede, pertanto, che la Commissione rigetti la pretesa del ricorrente con vittoria di spese ed onorari.

OSSERVA

La Commissione, letti gli atti del fascicolo e sentite le Parti in pubblica udienza, rileva la fondatezza del ricorso. L'Agenzia delle Entrate fa presente che il ricorrente in sede di contraddittorio ha dichiarato di avere avuto grossi problemi di salute (nel dicembre 2004 e nel luglio 2005 è stato sottoposto ad interventi cardiologici), pertanto non poteva espletare tutto il suo lavoro. Inoltre afferma che il calcolo operato dall'Ufficio con lo studio di settore è frutto di una presunzione semplice. L'Ufficio rileva che nel 2002 il ricorrente ha dichiarato un reddito d'impresa di appena euro 5.124,00 (600,00 € mensili, paragonabile ad un reddito da pensione minima), nel 2003 meno euro 19.669,00 (chiusura in perdita), nel 2004 euro 2.073,00 (chiusura in perdita) e nel 2005 è risalito nuovamente al livello dei redditi di pensione (5.667,00 euro dichiarati). La Commissione rileva che il ricorrente nel dicembre 2004 e nel luglio 2005 è stato sottoposto ad interventi cardiologici (come riconosce lo stesso Ufficio nelle proprie controdeduzioni), per cui il suo apporto nella conduzione della propria azienda è stato limitato. L'Ufficio ha emesso l'atto impugnato a seguito di uno scostamento dei dati scaturiti dall'applicazione degli Studi di Settore rispetto a quanto il contribuente ha dichiarato con il modello UNICOPF 2006, anno d'imposta 2005. La motivazione dell'accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento degli standard, ma deve essere integrata con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio. È da questo più complesso quadro che emerge la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sugli standard ed alla giustificabilità di un onore della prova contraria, senza limitazioni di mezzi e contenuti, a carico del contribuente (Cass. SS.UU. Sent. n. [26638](#) del 10.12.2009). Nella motivazione dell'avviso di accertamento l'Ufficio si è limitato ad affermare che le argomentazioni prodotte dal sig. F.P. sono generiche e non giustificative di un normale svolgimento dell'attività e, pertanto, non vengono accolte. Le prove prodotte dal contribuente dimostrano che le condizioni fisiche di quest'ultimo non erano idonee per svolgere in modo continuo l'attività professionale (nel dicembre 2004 e nel luglio 2005 è stato sottoposto ad interventi cardiologici e, attualmente, ha un'invalidità dell'80%). Quanto alla malattia del contribuente, si fa presente che, la Suprema Corte, con sentenza n. 17534 del 12 ottobre 2012, ha statuito il principio secondo il quale le precarie condizioni fisiche del contribuente forniscono una ragionevole spiegazione delle incongruenze espresse dall'applicazione del dato scaturente dagli Studi di Settore e, pertanto, deve essere escluso dai citati studi. La Commissione, inoltre, rileva che il contribuente ha dichiarato nell'anno d'imposta 2005 un ricavo € 289.458,00 a fronte di un ricavo puntuale di riferimento che scaturisce dall'applicazione degli studi di settore di € 372.945,00 e un relativo ricavo minimo ammissibile di € 340.137,00, per cui si ha uno scostamento di € 83.487,00. La differenza fra il ricavo minimo ammissibile di € 340.137,00, scaturito dall'applicazione degli Studi di Settore, e il ricavo dichiarato dal contribuente (di € 289.458,00) è di € 50.679,00, pari ad uno scostamento del 17,508%, il quale appare congruo viste condizioni di salute del sig. F.P. Per i su esposti motivi la Commissione ritiene fondato il ricorso e legittimo compensare fra le Parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.